

Sport e defibrillatori: dal 1 luglio è in vigore l'obbligo

Associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a dotarsi del defibrillatore entro oggi – 30 giugno - e ad assicurare la presenza di personale formato al relativo utilizzo. Niente più proroghe (*in fondo l'obbligo è stato contemplato solo nel 2013, le associazioni avrebbero dovuto adeguarsi entro 30 mesi, termine soggetto a più proroghe fino ad arrivare alla scadenza di domani*) ma con il DM 26 giugno, emanato dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sport (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/06/2017), sono state introdotte disposizioni di non chiara lettura rispetto ai soggetti obbligati.

Il provvedimento reca *"Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche"*, in ragione delle riscontrate *"difficoltà interpretative in ordine alle modalità applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto"*, ossia del DM 24 aprile 2013.

Questo provvedimento pertanto non modifica il DM 24 aprile 2013 ma ne dà una lettura interpretativa.

Ebbene in Decreto si afferma che l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI **alle seguenti condizioni:**

a) qualora utilizzino un impianto sportivo^[1], avente carattere permanente, che sia **dotato di defibrillatore** semiautomatico o a tecnologia più avanzata;

b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante:

- le **gare** inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate,
- lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva,
- le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

In questi casi, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati:

- 1) la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso;
- 2) che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata.

La mancanza del defibrillatore determina l'impossibilità di svolgere le attività agonistiche o competitive di cui sopra ma non sono contemplate sanzioni.

Tali obblighi non sussistono in ogni caso **se le attività sono svolte al di fuori degli impianti sportivi** o se riguardano **lo svolgimento delle seguenti discipline sportive**:

- 1) per le armi sportive da caccia, il tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla nonché il tiro con l'arco da caccia ed il tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica;
- 2) per il biliardo, le coccette, la carambola, il pool/snooker, la stecca;
- 3) per le bocce, il beach bocce, le bocce sull'erba (lawn bowl), le petanque, la raffa;
- 4) il bowling;
- 5) il bridge,
- 6) l'attività sportiva cinotecnica;
- 7) il cronometraggio;
- 8) per la dama, la dama caselle 64,100,144, la variante inglese, la variante internazionale, la variante italiana e la variante problemistica;
- 9) per le freccette, quelle soft dart e steel dart;
- 10) per i giochi tradizionali, i birilli, fiolet, horse shoe, lippa, morra, piastretta-palet, rebatta, tiro con la balestra, tiro con la fionda, trottola;
- 11) il go;
- 12) per il golf, oltre al golf il beach golf;
- 13) la medicina dello sport;
- 14) il minigolf;
- 15) la motonautica radiocomandata;
- 16) l'orientamento di precisione;
- 17) per la pesca sportiva, la pesca di superficie con bolentino, canna da natante, canna da riva, carpfishing, drifting, feeder, kayak fishing, lancio tecnico (casting), lancio tecnico con peso di mare, pesca al colpo, pesca alla trova con esche naturali in torrente e lago, pesca con esche artificiali da riva e da natante, pesca con la bilancella, pesca con la mosca, surf casting, traina costiera, traina d'altura;
- 18) scacchi;
- 19) per gli sport dell'aria l'aereomodellismo e la costruzione aereonautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici ed il pallone libero o dirigibile;
- 20) per il tiro a segno, l'avancarica, il bench rest, ex ordinanza, para, tiro a segno, tiro rapido sportivo, target sprint;

21) per il tiro a volo, l'amateur trap association ed il down the line, la caccia al frullo, il double trap, l'electocible o elica, il fintello, la fossa automatica e la fossa universale, il percorso di caccia e il percorso di caccia in pedana o compak sporting, lo skeet, il tiro combinato, il tiro rapido sportivo e il trap;

22) per il tiro con l'arco il 3D, il flight e clout, lo ski archery, il tiro alla targa, il tiro di campagna;

23) per la vela le imbarcazioni a vela radiocomandate.

Come interpretare il Decreto?

1. L'obbligo sussiste solo se si svolgono attività agonistiche/competitive o l'obbligo di disporre del defibrillatore sussiste sempre – fatta eccezione per le discipline esonerate – mentre non è richiesta la presenza di personale formato quando non si svolgono attività agonistiche/competitive?

Da un lato l'articolo 1 sembra prevedere, alla lettera a), l'obbligo generalizzato del defibrillatore, collegando alle gare solo l'onere di disporre di personale formato. Dall'altro l'articolo 4 prevede espressamente l'esonero con riferimento alle sole gare relative a determinate discipline. A ciò si aggiunge che appare incomprensibile il motivo per cui prevedere l'obbligo di defibrillatore ma non l'obbligo di disporre di persone formate al relativo utilizzo quando in impianto non si svolgono attività agonistiche/competitive.

Nel corso del question time alla Camera del 29/06/2017, il Ministro Lotti, sollecitato sul tema, ha dichiarato che il Decreto

“impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti. In secondo luogo obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare”

facendoci così propendere per una interpretazione che impone a tutte le asd/ssd che operano all'interno di impianti sportivi l'obbligo di dotarsi o di disporre di defibrillatore, fatta eccezione per le asd/ssd espressamente esonerate in ragione della disciplina sportiva promossa.

Una formulazione più chiara sarebbe stata auspicabile: si attendono pertanto chiarimenti.

2. Cosa succede in caso di decesso?

Se organizzo attività corsistica e non ho il defibrillatore o ho il defibrillatore ma non è presente personale formato al relativo utilizzo e l'atleta ha un infarto, come sarà valutata la responsabilità del legale rappresentante?

Non dimentichiamoci che alcune discipline sportive possono essere qualificate come attività pericolose, ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, e conseguente l'associazione risponde dell'eventuale azione risarcitoria se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. È evidente che la presenza del defibrillatore e di persona formata al relativo utilizzo sia una delle misure potenzialmente idonee ad evitare il decesso dell'atleta.

Ha poi senso esonerare dall'obbligo di defibrillatore/personale formato chi organizza attività corsistica coinvolgendo potenzialmente persone che per età sono più esposte a rischi cardiologici?

3. Cosa succede se organizzo attività al di fuori degli impianti sportivi?

Uno degli aspetti su cui si chiedevano chiarimenti era come garantire la tutela dei praticanti l'attività sportiva al di fuori degli impianti: la scelta è stata quella di non prevedere alcuna tutela.

Non bisogna però dimenticare che sussistono in capo all'organizzatore di manifestazioni sportive, anche realizzate al di fuori di impianti sportivi, l'onere di espletare gli **adempimenti in materia di sicurezza**.

"L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richi amino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata" (sul tema vedi le "Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate" adottate dalla Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali).

Quando si organizzano eventi, vige quindi l'obbligo di informare e/o richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazioni alle competenti Autorità, ossia Questore nonché Sindaco o Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo. Il medico presente nelle Commissioni di vigilanza ha il compito di verificare la documentazione ed eventualmente confrontarsi con il servizio del 118. Gli organizzatori si potranno quindi avvalere per il servizio di soccorso sanitario dell'assistenza del 118 o di soggetti diversi, nel qual caso il 118 dovrà valutare il rispetto dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, sapere quale sia il responsabile del servizio nel corso dell'evento e conoscere le modalità di comunicazione con la centrale operativa 118.

È infine necessario verificare **quanto previsto dai Regolamenti** sull'organizzazione delle manifestazioni adottati dagli Enti a cui il sodalizio sportivo risulta affiliato.

4. Come mi devo comportare se la Legge regionale prevede sempre e comunque la presenza di defibrillatore e di personale formato?

Le Regioni hanno competenza concorrente in materia per cui è necessario verificare cosa prevede la Regione in cui l'associazione svolge l'attività che sarà quindi tenuta a rispettare le relative prescrizioni.

5. Tutte le attività sportive non contemplate nell'elenco di cui sopra richiedono la presenza di defibrillatore/personale formato? Chi promuove, ad esempio, il Taijiquan rientra nei soggetti obbligati o potrebbe essere esonerato?

L'articolo 4 del DM 26/6/2017 prevede che

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano alle gare organizzate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche:

*a) relative alle attività sportive di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, **nonché** a quelle a ridotto impegno cardiocircolatorio, elencate nell'allegato A al presente decreto;*

b) al di fuori degli impianti sportivi".

Poiché il DM del 24/04/2013 prevedeva l'esonero per le discipline elencate^[ii] – ricomprese poi nell'elenco allegato al DM del 26/6/2017 – e per i c.d. sport assimilabili, si ritiene che si possano ritenere esonerati anche quanti promuovono discipline diverse da quelle contenute nell'elenco allegato al DM 26/6/2017 quando a ridotto impegno cardiocircolatorio, lasciando però ogni responsabilità all'organizzazione sportiva rispetto alla corretta qualificazione dell'attività.

Sarebbero auspicabili chiarimenti in merito.

6. Cosa succede se la mia squadra partecipa al campionato all'interno di un impianto sportivo gestito da terzi ed il defibrillatore non funziona?

Il Decreto prevede che l'associazione ospitata non debba presentarsi con il "proprio" defibrillatore ma che possa avvalersi del defibrillatore messo a disposizione dall'ente che organizza la manifestazione.

Non basta però che risulti che l'organizzatore sia dotato di defibrillatore e di persone formate al relativo utilizzo. Il DM del 26/6/2017 prevede infatti che le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati:

- 1) la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso;
- 2) che durante le gare da esse organizzate sia presente la persona debitamente formata.

L'associazione ospitata pertanto resta responsabile in caso di decesso del proprio atleta che partecipa ad un campionato organizzato da altri quando non abbia verificato il funzionamento effettivo del defibrillatore.

Non risulta chiaro come sia possibile procedere però a questi accertamenti.

Arsea comunica n.47 del 30/06/2017

NOTE

[i] intendendo tale, ai sensi dell'art.2 del DM Interno 18/3/96, l'“*Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive*” con la variante dell'impianto sportivo all'aperto, ossia l'impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto

[iii] Il DM 24/04/2013 prevede che “3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.”

Lo staff di Arsea